

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 03/06/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/29617-alla-luce-delle-suesposte-considerazioni-l-adozione-del-provvedimento-di-revoca-sopracitato-impone-la-declaratoria-di-improcedibilit-del-ricorso-per-sopravvenuta-carenza-di-interesse>

Autore: Lazzini Sonia

Alla luce delle suesposte considerazioni, l'adozione del provvedimento di revoca sopracitato impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

Tar Sicilia, Palermo, 06.05.2010 n. 6458

Alla luce delle suesposte considerazioni, l'adozione del provvedimento di revoca sopracitato impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

ove l'atto amministrativo impugnato in sede giurisdizionale venga annullato in via di autotutela, viene meno l'oggetto del processo amministrativo, con conseguente improcedibilità del ricorso.

Vero è che, nel caso di specie, il Comune di Lampedusa e Linosa ha esercitato i propri poteri di autotutela mediante un provvedimento di revoca e non già di annullamento, con l'ovvia conseguenza che il predetto atto di secondo grado ha esplicato effetti con efficacia ex nunc, ma ciò non impedisce al giudice di provvedere, d'ufficio o su istanza di parte, alla declaratoria di improcedibilità del ricorso stante la venuta meno dell'oggetto dello stesso.

Il vigente sistema normativo consente all'Amministrazione di eliminare i propri provvedimenti illegittimi, in via di autotutela, e ciò nel rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità, efficienza dell'Amministrazione, e di economia processuale e dei mezzi giuridici in genere, e che l'autotutela non è preclusa dalla pendenza di ricorsi giurisdizionali avverso gli atti nei cui confronti viene esercitata, perché la tutela giurisdizionale degli interessi dei singoli non può precludere il soddisfacimento dell'interesse pubblico alla autoeliminazione degli atti viziati.:_Non va perduta di vista la regola secondo la quale la valutazione della sussistenza o meno di un interesse ad una decisione nel merito del ricorso va valutata in base al generale parametro normativo di cui all'art. 23, comma 7 della l. n. 1034 del 1971 (relativo alla cessazione della materia del contendere), disposizione con la quale il legislatore ha espressamente qualificato come cessazione della materia del contendere l'annullamento e/o la revoca, da parte della p.a. dell'atto impugnato «in modo conforme all'istanza del ricorrente», che rimane l'unico soggetto rispetto al quale va riscontrata l'utilitas derivante dalla decisione nel merito.

Non appare persuasiva, perciò, la prospettazione della difesa dell'Amministrazione secondo cui il Tribunale dovrebbe procedere ad un accertamento dell'assenza delle presunte illegittimità dell'operato dell'Amministrazione siccome denunciate dalla ricorrente.

A ben vedere, la sostanziale opposizione di parte resistente ad una declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non attiene alla satisfattività o meno – per la ricorrente – del nuovo provvedimento rispetto alla pretesa dedotta in giudizio, quanto agli effetti che detto giudizio potrebbe avere sul diverso contenzioso pendente presso altro plesso giurisdizionale, e che risulta sospeso ex art. 295. Ora, non può certamente essere la valutazione di dipendenza-pregiudizialità ex art. 295 a radicare l'addotto interesse dell'Amministrazione ad una decisione nel merito, posto che il giudice del rapporto è chiamato a valutare la res controversa secondo le regole del rito di pertinenza: e la pronuncia di improcedibilità per carenza di interesse del ricorso innanzi al G.A. non sarebbe di per sé preclusiva della possibilità per il G.O. di conoscere incidenter tantum degli effetti prodotti dal provvedimento impugnato con l'odierno ricorso e poi rimosso dalla stessa Amministrazione. Come è stato chiarito dalla giurisprudenza, «... l'attuale giurisdizione di legittimità è giurisdizione di annullamento degli atti amministrativi, e non anche giurisdizione di mero accertamento della illegittimità di questi svincolata dall'annullamento degli stessi. Nel vigente sistema processuale amministrativo, non è perciò ammissibile un giudizio che tenda solo all'accertamento della illegittimità degli atti amministrativi svincolato dall'annullamento degli stessi.

Ne consegue che, di regola, ove l'atto amministrativo impugnato in sede giurisdizionale venga annullato in via di autotutela, viene meno l'oggetto del processo amministrativo, con conseguente improcedibilità del ricorso.

Il giudice non può più annullare un atto amministrativo già annullato dalla pubblica amministrazione, e non può neppure, nel vigente sistema processuale, limitarsi ad accertare la illegittimità dell'atto, senza annullarlo. Ne consegue che, annullato l'atto in sede di autotutela, nessuna utilità pratica il ricorrente può conseguire dalla prosecuzione del processo.

.... Né può sostenersi che l'utilità pratica discende dall'interesse ad un accertamento giurisdizionale della illegittimità sotto tutti i profili denunciati e non considerati in sede di autotutela, in vista anche della futura condotta dell'Amministrazione, perché, da un lato, come già osservato, non sono consentite, nell'ambito della giurisdizione generale di legittimità pronunce di mero accertamento e perché, dall'altro lato, la regola giudiziale non è norma generale e astratta, destinata a valere, genericamente, per la condotta futura dell'Amministrazione, ma norma del caso concreto, destinata a valere solo in relazione all'atto amministrativo specificamente annullato, in vista della riedizione del medesimo seguito dell'annullamento giurisdizionale. Il giudice non può dettare alcuna regola di comportamento all'Amministrazione se non in relazione ad un annullamento giurisdizionale. E, conseguentemente, il ricorrente non può aspirare a conseguire un accertamento di illegittimità svincolato da un annullamento giurisdizionale, da spendere in relazione a futuri e meramente eventuali ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione in linea di principio sempre ammessi quando il Giudice amministrativo si pronunzi in sede di giurisdizione generale di legittimità (art. 45.R.D. 26.6.1924 n. 1054).

Ove, poi, in concreto, in seguito all'annullamento in sede di autotutela l'Amministrazione reiteri l'atto annullato con i medesimi vizi, il contenzioso si trasferisce sul nuovo atto, in relazione al quale vanno fatti valere i motivi di ricorso, e in relazione al quale il giudice può dettare la regola del caso concreto

[...]Da un lato, deve osservarsi che la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse prescinde dal carattere satisfattivo degli atti adottati in sede di autotutela, e discende dal dato oggettivo del venire meno degli atti impugnati; ch , se gli atti di autotutela fossero pienamente satisfattivi dell'interesse dei ricorrenti, soccorrerebbe il diverso istituto della cessazione della materia del contendere» (Consiglio di stato, sez. IV, 15 settembre 1998 , n. 1155).

Alla luce delle suesposte considerazioni, l'adozione del provvedimento di revoca sopracitato impone la declaratoria di improcedibilit  del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

A cura di Sonia LAzzini

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 6458 del 6 maggio 2010 pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo

N. 06458/2010 REG.SEN.

N. 01309/2006 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1309 del 2006 proposto dalla RICORRENTE. S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Girolamo Calandra e Giuliana Ardito, elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza V. E. Orlando n. 33, presso lo studio del primo;

contro

- il Comune di Lampedusa e Linosa, in persona del Sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Marco Mazzamuto, presso il cui studio in Palermo, via Maggiore Toselli n. 2, è elettivamente domiciliato;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione n. 59 del 24.3.2006, trasmessa via fax alla società ricorrente il 30.3.2006, con la quale è stato deciso di non procedere alla stipula del contratto di cui all'istanza della RICORRENTE. s.p.a. notificata il 5 giugno 2003;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale al sopraindicato provvedimento.

Visto il ricorso introduttivo del giudizio con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lampedusa e Linosa;

Vista l'ordinanza n. 839/06 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

Visti i documenti e le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il referendario dott. Giuseppe La Greca;

Uditi all'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2010 l'Avv. Calandra per la parte ricorrente e l'Avv. Mazzamuto per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 1 giugno 2006 e depositato il successivo 23 giugno, la ricorrente Società ha impugnato - chiedendone l'annullamento, vinte le spese - la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Lampedusa e Linosa n. 59 del 24 marzo 2006, con la quale è stato deciso di «non procedere alla stipula del contratto di cui all'istanza della Ricorrente s.p.a. notificata il 5 giugno 2003», relativo alla somministrazione di acqua dissalata da effettuarsi ai sensi di due convenzioni stipulate tra la Regione Siciliana e l'odierna ricorrente.

In fatto, la Ricorrente s.p.a. ha esposto:

- che a seguito di asta pubblica celebrata dalla Regione Siciliana nell'agosto del 2000 è divenuta aggiudicataria del servizio di gestione degli impianti di dissalazione di acqua di mare siti nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, di proprietà della Regione Siciliana ai sensi del d. P.R. 6 marzo 1978, n. 618;
- che in data 25 gennaio 2001 sono state stipulate, tra la Regione Siciliana e la Ricorrente s.p.a., due convenzioni ai sensi della l.r. n. 134 del 1982, le quali hanno, tra l'altro, previsto l'obbligo a carico del gestore di stipulare con l'«Ente (*n.d.e.*: Comune di Lampedusa e Linosa) apposito contratto per regolare il rapporto di fornitura dell'acqua [...];
- che la sottoscrizione dei previsti contratti di somministrazione di acqua dissalata è stata chiesta, da parte della stessa Ricorrente s.p.a., al Comune di Lampedusa e Linosa sin dal 28 settembre 2001;
- che in data 30 maggio 2003 la Ricorrente s.p.a. ha reiterato al Comune la richiesta di provvedere alla stipulazione dei contratti di cui sopra, e che il conseguente

silenzio serbato dall'Amministrazione è stato dichiarato illegittimo con decisione C.g.a. n. 756/05;

- che in data 2 dicembre 2004 con ordinanza del Sindaco di Lampedusa la Ricorrente s.p.a. è stata invitata a sospendere la produzione di acqua dissalata per via di fenomeni di inquinamento, produzione poi ripresa a seguito di ulteriore ordinanza del 12 luglio 2005, emanata a seguito dell'effettuazione di un «intervento di bonifica effettuato dalle strutture del Commissario dell'emergenza idrica regionale»;

- che pur in assenza dei predetti contratti la Ricorrente s.p.a. ha reso le prestazioni dedotte nelle convenzioni stipulate con la Regione Siciliana e che, in data 23 settembre 2003, ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione da parte del Comune ad «escavare due pozzi trivellati a massa battente per l'emungimento di acqua di mare da asservire agli impianti di desalinizzazione» al fine di garantire una miglior purezza dell'acqua;

- che pur a seguito di intervento del Commissario *ad acta* il quale avrebbe predisposto gli atti propedeutici alla stipulazione contrattuale, il Comune ha emanato l'impugnata deliberazione con la quale ha deciso di non provvedervi.

1.1 Il ricorso è articolato in tre complessi motivi con cui la ricorrente ha dedotto i seguenti vizi:

- 1) Violazione dell'art. 3 della l.r. 15 novembre 1982, n. 134 e successive modificazioni ed integrazioni, violazione dell'art. 19 delle convenzioni stipulate con la Regione Siciliana, violazione dell'art. 1337 c.c., eccesso di potere per sviamento della causa.

Il Comune sarebbe stato destinatario dell'obbligo, in tesi disatteso, «di stipulare il contratto di somministrazione e di corrispondere il prezzo del servizio offerto dalla società odierna ricorrente»;

2) Violazione, sotto altro profilo, del principio di buona fede nella formazione del contratto, violazione dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990 e del corrispondente art. 3 della l.r. n. 10 del 1991, eccesso di potere sotto diversi profili: poiché la scelta dell'Amministrazione comunale sarebbe derivata da presupposti infondati e corredata da una motivazione contraddittoria, contrastando essa con i principi di buona fede ed affidamento relativi anche nella fase delle trattative contrattuali;

3) Eccesso di potere sotto altro profilo, per sviamento dalla causa e per difetto di istruttoria: poiché il Comune nel ritenere «non più affidabile» la società ricorrente per non aver valutato il rischio di interazione dell'acqua prelevata dai pozzi con quella proveniente dalla falda di acqua dolce di Cala Pisana sarebbe andato «al di là delle proprie competenze», non potendo il Comune compiere alcuna valutazione su tale aspetto.

2. Si è costituito il Comune di Lampedusa e Linosa il quale, in via preliminare ha eccepito l'irricevibilità del ricorso poiché depositato a distanza di ventidue giorni dalla notificazione, e ciò in asserita violazione dell'art. 23 bis della l. 6 dicembre 1971, n. 1034; nel merito ne ha chiesto la reiezione.

3. All'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2010, presenti i procuratori delle parti, che hanno sottolineato anche i profili di portata pregiudiziale relativi alle conseguenze sul processo derivanti dall'esercizio dei poteri di autotutela da parte dell'Amministrazione, il ricorso, su conforme richiesta degli stessi, è stato posto in decisione.

DIRITTO

1. Va preliminarmente trattata l'eccezione, sollevata da parte resistente, tesa a revocare in dubbio la ricevibilità del ricorso poiché lo stesso sarebbe stato depositato oltre il termine dimidiato di quindici giorni, stabilito dall'art. 23 bis della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, come inserito dall'articolo 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, e ciò poiché l'oggetto del contendere atterrebbe ad una delle materie

previste dalla predetta disposizione legislativa, e, segnatamente, «in materia di appalti».

L'eccezione è infondata.

Va considerato, invero, che, come chiarito dalla giurisprudenza, la norma richiamata si riferisce, per quel che qui interessa, ai giudizi aventi ad oggetto i «provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti», ed «ha come scopo quello di contenere, nei limiti del possibile e senza eccessivo pregiudizio per le ragioni individuali di tutela giurisdizionale, i tempi dell'azione giudiziaria per ridurre il disagio che inevitabilmente deriva alla collettività dal ritardo nella realizzazione delle opere pubbliche. Ed è, inoltre, una norma che incidendo, in via di eccezione e restrittiva, su una disciplina giuridica che dà concreta attuazione a diritti fondamentali del cittadino (articolo 24 della Costituzione), non può che essere interpretata in senso stretto e, quindi, applicata solo ai casi tassativamente considerati dal legislatore» (C.g.a., 24 febbraio 2010, n. 169).

Nel caso di specie, la domanda di annullamento oggetto del ricorso verte sulla determinazione comunale di non addivenire alla stipulazione degli atti negoziali, previsti per legge, con un soggetto giuridico individuato quale aggiudicatario da parte di un'altra Amministrazione (la Regione Siciliana).

Nel peculiare caso in trattazione, si assiste ad una distinzione tra le diverse fasi del complesso procedimento di aggiudicazione e stipulazione del contratto, fasi legate all'esercizio di poteri propri di due diverse Amministrazioni, ossia la Regione Siciliana (amministrazione aggiudicatrice) e Comune di Lampedusa e Linosa (tenuto alla formale stipulazione contrattuale della fase di sub distribuzione).

La mancata stipulazione del contratto, oggetto della odierna pretesa, attiene al predetto secondo segmento della complessa vicenda procedimentale che vede un assetto tripartito (le due Amministrazioni e il privato contraente).

Orbene, la fattispecie in trattazione ha visto i suoi elementi essenziali, rilevanti ai fini dell'applicabilità dell'art. 23 bis della l. n. 1034 del 1971, nei provvedimenti finalizzati all'aggiudicazione della gara disposta dalla Regione Siciliana. Quanto alla stipulazione del contratto tra la Ricorrente s.p.a. ed il Comune di Lampedusa, va rilevato come in realtà, l'oggetto dell'odierno giudizio non riguarda la stipulazione degli strumenti negoziali tra la Ricorrente s.p.a. e la Regione Siciliana quale effetto dell'avvenuta aggiudicazione della gara, quanto il cd. rapporto di sub-distribuzione tra la Ricorrente s.p.a. ed il Comune di Lampedusa, non rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 23 bis sopracitato, trovando tale obbligo del Comune di Lampedusa e Linosa la sua fonte nei documenti contrattuali stipulati tra la Ricorrente s.p.a. e la Regione Siciliana (convenzioni approvate con d.a. n. 96 e n. 97 del 20 marzo 2001).

L'irrilevanza sostanziale della stipulazione contrattuale tra Ricorrente s.p.a. e Comune resistente, se non ai fini dell'astratto soddisfacimento dei crediti della ricorrente, è confermata dalla circostanza che, seppur in assenza della stipulazione di siffatto contratto, la Ricorrente s.p.a. ha comunque eseguito - in disparte la conformità delle stesse alle previsioni convenzionali, irrilevanti ai fini della delibazione della ricevibilità del ricorso - le prestazioni: il dato che qui interessa è che le stesse prestazioni erano legate alla stipulazione delle convenzioni con la Regione Siciliana.

2. Per le suesposte considerazioni, poiché il ricorso, ai sensi dell'art. 21, commi 2 e 3, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, è stato depositato nel termine di trenta giorni dall'ultima notifica, lo stesso deve ritenersi ricevibile.

3. Sempre in via pregiudiziale va preso atto della dichiarazione della Ricorrente s.p.a. con cui la stessa ha manifestato di non aver più interesse alla coltivazione del giudizio sul rilievo che, con deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 22 gennaio 2008, il Comune di Lampedusa e Linosa ha revocato la precedente deliberazione n. 59 del 24 marzo 2006, oggetto di impugnativa.

Dagli atti di causa emerge come il giudice ordinario, chiamato a decidere sulla controversia di natura patrimoniale relativa alle pregresse prestazioni poste in essere dalla Ricorrente s.p.a in difetto di contratto con il Comune di Lampedusa, ha sospeso il relativo processo ai sensi dell'art. 295 del c.p.c., nelle more della decisione del presente giudizio dal quale quello civile dipenderebbe.

4. Con memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica di discussione, la difesa della resistente Amministrazione insiste affinché si giunga, comunque, ad una pronuncia nel merito e ciò sulla base dell'assunto che, avendo l'Amministrazione adottato un provvedimento di revoca e non già di annullamento, avrebbe fatti salvi gli effetti prodotti dal provvedimento revocato, e che il provvedimento di secondo grado sarebbe stato emanato in ragione del mutamento dei presupposti di fatto che avrebbero dato luogo all'impugnata deliberazione (oggetto della successiva revoca).

Afferma ancora la difesa del Comune di Lampedusa e Linosa la sussistenza di un interesse dell'Amministrazione:

- «a vedere confermata la legittimità del provvedimento impugnato, per i riflessi che ne derivano sul processo civile sospeso, e nel quale l'odierna ricorrente mira ad ottenere un corrispettivo per la fornitura di acqua inquinata»;
- ad ottenere un pronunciamento sulla legittimità degli atti impugnati sotto il profilo della soccombenza virtuale.

Al riguardo, va considerato che, in linea generale, la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse riguarda propriamente le fattispecie in cui l'atto

amministrativo impugnato abbia comunque cessato di produrre i suoi effetti, o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto presente al momento della presentazione del ricorso, che faccia venir meno l'effetto del provvedimento impugnato, ovvero per la intervenuta adozione, da parte dell'amministrazione, di un provvedimento idoneo a ridefinire l'assetto degli interessi in gioco e tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, ancorché l'atto risulti eventualmente privo di effetto satisfattivo nei confronti del ricorrente.

La necessità del pronunciamento del giudice va dunque guardata sotto il profilo dell'utilità che ne può derivare al soggetto che ha adito l'autorità giurisdizionale e non anche alla parte resistente, la quale, invero, nessun «interesse» ad ottenere un pronunciamento può vantare, seppur in ragione di un'addotta strumentalità – pregiudizialità della decisione rispetto ad un ulteriore diverso giudizio nel quale l'eventuale accertamento della (il)legittimità dell'azione amministrativa potrebbe venire in rilievo.

Vero è che, nel caso di specie, il Comune di Lampedusa e Linosa ha esercitato i propri poteri di autotutela mediante un provvedimento di revoca e non già di annullamento, con l'ovvia conseguenza che il predetto atto di secondo grado ha esplicato effetti con efficacia *ex nunc*, ma ciò non impedisce al giudice di provvedere, d'ufficio o su istanza di parte, alla declaratoria di improcedibilità del ricorso stante la venuta meno dell'oggetto dello stesso.

Il vigente sistema normativo consente all'Amministrazione di eliminare i propri provvedimenti illegittimi, in via di autotutela, e ciò nel rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità, efficienza dell'Amministrazione, e di economia processuale e dei mezzi giuridici in genere, e che l'autotutela non è preclusa dalla pendenza di ricorsi giurisdizionali avverso gli atti nei cui confronti viene esercitata, perché la tutela giurisdizionale degli interessi dei singoli non può precludere il soddisfacimento dell'interesse pubblico alla autoeliminazione degli atti viziati.

Non va perduta di vista la regola secondo la quale la valutazione della sussistenza o meno di un interesse ad una decisione nel merito del ricorso va valutata in base al generale parametro normativo di cui all'art. 23, comma 7 della l. n. 1034 del 1971 (relativo alla cessazione della materia del contendere), disposizione con la quale il legislatore ha espressamente qualificato come cessazione della materia del contendere l'annullamento e/o la revoca, da parte della p.a. dell'atto impugnato «in modo conforme all'istanza del ricorrente», che rimane l'unico soggetto rispetto al quale va riscontrata l'*utilitas* derivante dalla decisione nel merito.

Non appare persuasiva, perciò, la prospettazione della difesa dell'Amministrazione secondo cui il Tribunale dovrebbe procedere ad un accertamento dell'assenza delle presunte illegittimità dell'operato dell'Amministrazione siccome denunciate dalla ricorrente.

A ben vedere, la sostanziale opposizione di parte resistente ad una declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non attiene alla satisfattività o meno – per la ricorrente – del nuovo provvedimento rispetto alla pretesa dedotta in giudizio, quanto agli effetti che detto giudizio potrebbe avere sul diverso contenzioso pendente presso altro plesso giurisdizionale, e che risulta sospeso *ex art. 295*. Ora, non può certamente essere la valutazione di dipendenza-pregiudizialità *ex art. 295* a radicare l'addotto interesse dell'Amministrazione ad una decisione nel merito, posto che il giudice del rapporto è chiamato a valutare la *res controversa* secondo le regole del rito di pertinenza: e la pronuncia di improcedibilità per carenza di interesse del ricorso innanzi al G.A. non sarebbe di per sé preclusiva della possibilità per il G.O. di conoscere *incidenter tantum* degli effetti prodotti dal provvedimento impugnato con l'odierno ricorso e poi rimosso dalla stessa Amministrazione. Come è stato chiarito dalla giurisprudenza, «... l'attuale giurisdizione di legittimità è giurisdizione di annullamento degli atti amministrativi, e non anche giurisdizione di mero accertamento della illegittimità di questi svincolata

dall'annullamento degli stessi. Nel vigente sistema processuale amministrativo, non è perciò ammissibile un giudizio che tenda solo all'accertamento della illegittimità degli atti amministrativi svincolato dall'annullamento degli stessi.

Ne consegue che, di regola, ove l'atto amministrativo impugnato in sede giurisdizionale venga annullato in via di autotutela, viene meno l'oggetto del processo amministrativo, con conseguente improcedibilità del ricorso.

Il giudice non può più annullare un atto amministrativo già annullato dalla pubblica amministrazione, e non può neppure, nel vigente sistema processuale, limitarsi ad accertare la illegittimità dell'atto, senza annullarlo. Ne consegue che, annullato l'atto in sede di autotutela, nessuna utilità pratica il ricorrente può conseguire dalla prosecuzione del processo.

.... Né può sostenersi che l'utilità pratica discende dall'interesse ad un accertamento giurisdizionale della illegittimità sotto tutti i profili denunciati e non considerati in sede di autotutela, in vista anche della futura condotta dell'Amministrazione, perché, da un lato, come già osservato, non sono consentite, nell'ambito della giurisdizione generale di legittimità pronunce di mero accertamento e perché, dall'altro lato, la regola giudiziale non è norma generale e astratta, destinata a valere, genericamente, per la condotta futura dell'Amministrazione, ma norma del caso concreto, destinata a valere solo in relazione all'atto amministrativo specificamente annullato, in vista della riedizione del medesimo seguito dall'annullamento giurisdizionale. Il giudice non può dettare alcuna regola di comportamento all'Amministrazione se non in relazione ad un annullamento giurisdizionale. E, conseguentemente, il ricorrente non può aspirare a conseguire un accertamento di illegittimità svincolato da un annullamento giurisdizionale, da spendere in relazione a futuri e meramente eventuali ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione in linea di principio sempre ammessi quando il Giudice amministrativo si pronunzi in sede di giurisdizione generale di legittimità (art. 45.R.D. 26.6.1924 n. 1054).

Ove, poi, in concreto, in seguito all'annullamento in sede di autotutela l'Amministrazione reiteri l'atto annullato con i medesimi vizi, il contenzioso si trasferisce sul nuovo atto, in relazione al

quale vanno fatti valere i motivi di ricorso, e in relazione al quale il giudice può dettare la regola del caso concreto

[...]Da un lato, deve osservarsi che la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse prescinde dal carattere satisfattivo degli atti adottati in sede di autotutela, e discende dal dato oggettivo del venire meno degli atti impugnati; ch , se gli atti di autotutela fossero pienamente satisfattivi dell'interesse dei ricorrenti, soccorrerebbe il diverso istituto della cessazione della materia del contendere» (Consiglio di stato, sez. IV, 15 settembre 1998 , n. 1155).

5. Alla luce delle suesposte considerazioni, l'adozione del provvedimento di revoca sopracitato impone la declaratoria di improcedibilit  del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

6. Quanto alle spese, la complessit  e la peculiarit  della vicenda contenziosa inducono il Collegio a disporre l'integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorit  amministrativa.

Cos  deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Calogero Adamo, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere

Giuseppe La Greca, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/05/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO